

Sig. Presidente dell' Ordine degli
Ingegneri di **Palermo**

Sig. Presidente dell' Ordine degli
Architetti di **Palermo**

Sig. Presidente dell' Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali di
Palermo

Sig. Presidente del Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di
Palermo

Sig. Presidente del Collegio dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
laureati di **Palermo**

Sig. Presidente del Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati di **Palermo**

OGGETTO: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister

Come noto, l'art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 *quinquies*, prescrive che “*I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati*”. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.

Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (*data ultimazione lavori*) che consente, all'algoritmo implementato nei sistemi informativi dell'Agenzia, di stabilire se occorra o meno procedere all'irrogazione della sanzione.

Poiché è stato osservato che, in fase di predisposizione della dichiarazione, sono numerosi gli errori di compilazione del suddetto campo da parte dei professionisti, è stata implementata, nella piattaforma Sister, una nuova finestra di controllo (*che sarà attivata dal giorno 10/08/2021*), con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema informatico avviserà il professionista con uno specifico messaggio, invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso (*di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*).

Il sistema effettua, inoltre, ulteriori controlli e, in particolare, verifica che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente (senza intervento dell'operatore) con motivazione congruente.

In ragione di tali presidi, si informa che le istanze in autotutela fondate da un errore commesso nell'indicazione della data di fine lavori nel documento Docfa, che dovessero essere presentate a valle dei descritti interventi evolutivi, per l'annullamento degli avvisi di irrogazione della sanzione, potranno difficilmente trovare giustificazione nell'ambito di applicabilità delle previsioni ex art. 2, c. 1 del D.M. 11.2.1997, n. 37, e cioè nell'errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione. Pertanto, l'esame dell'istanza non potrà, in alcun caso, prescindere da un riscontro puntuale della documentazione a supporto trasmessa dal professionista, richiedendo riscontro agli Enti titolari (in particolare, i competenti uffici edilizia ed urbanistica delle amministrazioni comunali).

Si chiede a codesti Consigli, Ordini e Collegi professionali interessati di farsi parte attiva al fine di darne massima diffusione.

Cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Domenico Lodato
IL CAPO AREA SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI
DELL'Up-T DI PALERMO
Ing. Vincenzo Cassaro
(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente